

Prof. Pasquale Giuseppe Macrì

Referente Medico-Giuridico Federsanità

Direttore Dipartimento Prevenzione e gestione del rischio dei professionisti

Az. UsI Toscana Sud Est - Arezzo

Consigliere Nazionale SISMLA e Socio Società Italiana Medicina Legale



«Art. 15 Legge 24/2017»



LEGGE Gelli N. 24/2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

LEGGE Gelli N. 24/2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le disposizioni dell'art. 15 della Legge 24/2017 devono essere applicate ad ogni procedimento giudiziario (civile e penale) concernente la responsabilità sanitaria.

1° comma art. 15

Consulente tecnico del PM

1° comma art. 15

Perito

1° comma art. 15

Consulente tecnico del Giudice civile

- L'articolo in esame costituisce una norma unificatrice della procedura di nomina degli esperti in ogni ambito giudiziario laddove il giudizio verta su problematiche di responsabilità sanitaria.
- Si tratta di norma speciale (attinente alla specie accertamento tecnico in controversia giudiziaria sanitaria) che, in quanto tale, deroga alle differenti disposizioni codificate in relazione a:
 - nomina del perito (art. 221 2° co cpp, artt. 67,68,69 norme di attuazione del cpp);
 - nomina del consulente tecnico del PM (artt. 359,360 cpp);
 - nomina del consulente tecnico del giudice civile (art. 61 cpc, artt. 13, 15, 16 disposizioni di attuazione cpc);
- Dall'entrata in vigore della L. 24/17 in tali controversie i requisiti di individuazione e di nomina degli esperti sono disciplinati dall'art. 15 .

Art. 15 comma 1

- 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specificata e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di **conflitto di interessi** nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di **adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione** acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

l'autorità giudiziaria

PM

- consulenza tecnica del PM

Giudice
penale

- perizia dibattimentale
- incidente probatorio

Giudice
civile

- ATP
- CTU

medico specializzato in medicina legale

La norma pone esplicito divieto di consulenza o perizia monocratica “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria” e richiede che il medico legale sia in possesso di un diploma di specializzazione in medicina legale.

specifica e pratica conoscenza

Mentre per il medico legale è sufficiente il prerequisito della specializzazione per il co-perito o co-consulente clinico il giudice - oltre al possesso della specializzazione - deve accertare un ulteriore requisito ovvero la “specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.

In sintesi

- i periti ed i consulenti tecnici d'ufficio nelle controversie giudiziarie di responsabilità sanitaria dovranno essere individuati tra coloro che - iscritti in specifici albi con revisione quinquennale - siano in possesso per quanto attiene al medico legale di specializzazione in medicina legale mentre per quanto attiene al clinico di specializzazione nella disciplina di interesse e di inoltre “specifica e pratica conoscenza” dell'oggetto del procedimento.
- I consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 696 bis cpc oltre ai predetti requisiti dovranno essere in possesso di “adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione” a tal proposito verranno a registrarsi non poche criticità in ordine all'osservanza ed all'applicabilità della norma. Infatti, mentre alcuni tra gli specialisti in medicina legale hanno acquisito ed hanno interesse ad acquisire specifiche competenze in ambito di conciliazione lo stesso non accade per gli altri specialisti, è da ritenere infatti che tale specifico e particolare interesse sia in sostanziale contrasto con la pratica conoscenza dell'oggetto del procedimento.

- Per quanto attiene al divieto di valutazione monocratica nella controversie di responsabilità sanitaria occorre rilevare come la norma faccia proprio il principio già previsto dal vigente codice di deontologia medica che all'art 63 recita: “il medico legale nei casi di responsabilità medica si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze il medico clinico si avvale di un medico legale”.

... ed il CTP ?

- I criteri individuati si applicano, per esplicita previsione - agli esperti nominati dall'autorità giudiziaria, non interessando in modo diretto ed esplicito i consulenti nominati dalle parti, a tal proposito giova comunque osservare come la norma deontologica individui quale buona pratica operativa la valutazione congiunta del medico legale e del medico clinico. Non solo l'art. 5 della legge 24/17 impone agli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie anche di medicina legale l'obbligo di attenersi alle buone pratiche e raccomandazioni. Pertanto siamo dell'avviso che il combinato disposto degli artt. 63 CdM e 5 L. 24/17 impongono anche al consulente tecnico nominato dalle parti un sostanziale **divieto di valutazione monocratica**. Non è difficile a tal proposito prevedere assai probabili richieste risarcitorie all'indirizzo del consulente che abbia maltutelato gli interessi della parte a causa di vizi formali o sostanziali della propria valutazione.

Grazie per l'attenzione